



TRIBUNALE DI TERNI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro

Il Giudice del lavoro, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16.11.2012;
esaminati gli atti e sentite le conclusioni delle parti;

OSSERVA

1. A seguito del deposito del ricorso avanzato da _____ iscritto al n. 878/2012 R.G., questo giudice ha fissato l'udienza ai sensi dell'art. 48 della L. 28/06/2012, n. 92, avuto riguardo all'oggetto della domanda ed alla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio.

Costituitasi, l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 della Regione Umbria ha, preliminarmente, eccepito l'inapplicabilità alla fattispecie *de qua* del rito sommario introdotto dalla L. 92/12, chiedendo, quindi, di *“revocare il decreto 27.9.2012 di fissazione dell'udienza del 16.11.2012 e fissare un'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c.”*. Secondo la parte resistente *“la controversia riguarda un licenziamento effettuato da un ente pubblico e, come risulta dai commi 7 e 8 dell'art. 1 della L. n. 92/2012, tale legge non è ancora applicabile ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche”*.

L'assunto non pare fondato.

Invero, l'ambito di applicazione del nuovo procedimento è definito dal comma 47 del menzionato art. 1, il quale fa riferimento alle *“controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro”*.

Orbene, l'art. 51 del d.lgs. 165/2001 (T.U.P.I.) stabilisce, per quanto rileva in questa sede, che *“la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”*.

Ne segue l'applicabilità alle Pubbliche Amministrazioni dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il comma 7 dell'art. 1 della L. 92/2012 statuisce che le disposizioni *“della presente legge ... costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, “per quanto da esse non espressamente previsto”*.

Orbene, in relazione ai licenziamenti la cd. riforma Fornero detta una disciplina espressa in virtù del rinvio (mobile) dell'art. 51 T.U. 165/2001.

Del resto, un'interpretazione difforme finirebbe per abrogare il comma 7 dell'art. 1 L. 92/2012, in quanto, oltre all'art. 18 St. Lav. non si rinvergono nella L n. 92 altre norme idonee ad estendersi, “per forza propria”, al rapporto di pubblico impiego.

Solo *ad abundantiam*, giova rilevare che non è consentito alle parti, nella materia che ci occupa, “scegliere” il rito. In tale senso depongono inequivocabilmente ragioni testuali, in quanto il comma 48 del predetto art. 1 stabilisce che *“la domanda ... si propone con ricorso al tribunale”*. Il legislatore, quindi, impone di utilizzare il rito speciale, e non consente la scelta fra il ricorso ex art. 414 c.p.c. ed il ricorso ex comma 48. Non vanno, poi, trascurate ragioni sistematiche, riferite alla funzione specifica del rito speciale: esso, infatti, non costituisce uno strumento finalizzato alla tutela delle ragioni del dipendente - sicché questi possa ad esso rinunciare, optando per il rito del lavoro - bensì una tecnica di tutela volta ad abbreviare i tempi necessari ad ottenere una decisione definitiva, e munita dell'efficacia del giudicato sostanziale, ogni qual volta sia in gioco la possibilità della reintegrazione.

2. In relazione alle prove richieste, considerato che, a mente dell'art. 1, comma 49, della L. 92/2012, il giudice - omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio - procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, nel caso concreto appare indispensabile, come atto istruttorio, unicamente l'escussione del teste in ordine al capitolo di prova di cui alla memoria di costituzione, nonché del teste indicato da parte ricorrente, a prova contraria.



P.Q.M.

- 1) Respinge la richiesta di revoca del decreto del 27.9.2012;
- 2) Ammette la prova come in parte motiva e rinvia per l'escussione dei testi ammessi all'udienza del 22.1.2013, ore 13.30;
- 3) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Terni, 10.12.2012

IL GIUDICE DEL LAVORO

DOTT.SSA GABRIELLA PIANTADOSI



TRIBUNALE DI TERNI
VIA ...
10 DIC. 2012
IL CANCELLIERE
DOTT. ...